



Proposta n. 864 / 2020

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/05/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 / DGR del 12/05/2020

OGGETTO:

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si intendono fornire indicazioni regionali necessarie per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della specifica situazione creatasi con l'interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19, anche autorizzando modifiche alle vigenti Direttive per lo svolgimento delle attività formative nei corsi per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, sia in modalità ordinamentale che in modalità duale. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coinvolge ogni anno in Veneto oltre 20.000 allievi minori in corsi per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, sia in modalità ordinamentale che in modalità duale.

La crisi epidemiologica per COVID-19 in corso sta condizionando anche il sistema educativo regionale, in particolare a causa dell'interruzione delle attività didattiche e formative, comprese anche le attività di formazione in azienda siano esse stage, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro) o apprendistato.

In particolare, per fronteggiare la citata emergenza, ai sensi dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020, a far data dal giorno stesso sono state sospese, in via precauzionale, tutte le attività, anche formative, al fine di garantire il massimo supporto alle azioni di contenimento del virus.

Tra le attività destinatarie della sospensione rientrano quindi anche tutti i percorsi la cui programmazione compete all'Amministrazione regionale quali, a solo titolo esemplificativo: percorsi IeFP, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS) Academy, percorsi professionalizzanti a riconoscimento, percorsi di formazione continua, ecc...

Il protrarsi della condizione di emergenza epidemiologica con i conseguenti impatti sulla gran parte delle attività sociali ed economiche, ha comportato il continuo spostamento in avanti della data di ripresa della situazione antecedente l'emergenza e diventa del tutto evidente la necessità di individuare percorsi didattici, organizzativi, amministrativi e contabili che consentano di assicurare la salvaguardia dell'anno scolastico e formativo, in una logica di piena tutela:

- dell'assolvimento dell'obbligo formativo e del diritto dovere degli alunni minori;
- dei livelli essenziali della prestazione previsti per il riconoscimento dei percorsi di IeFP, siano essi in modalità ordinamentale che in modalità duale, finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
- dei vincoli necessitati dall'utilizzo di risorse statali o comunitarie oltre che regionali;
- delle legittime attese delle scuole della formazione professionale a veder riconosciuta la piena finanziabilità e rendicontabilità delle attività in via di realizzazione, anche in considerazione dello sforzo organizzativo, logistico e finanziario sostenuto;
- delle attività degli istituti scolastici che erogano IeFP in sussidiarietà.



In tale contesto è già stata adottata con Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, limitatamente alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020 una clausola di salvaguardia circa la conservazione di validità dell'anno scolastico corrente anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Deroga analoga non è stata espressamente prevista, ancorché sollecitata con formale richiesta di emendamento da parte della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il cui testo è stato proposto dalla Regione del Veneto, per le istituzioni formative ed i percorsi di IeFP di competenza delle Regioni. I principi di unitarietà del sistema scuola e di pari dignità sono quindi stati messi in discussione da un diverso trattamento in corso rispetto alla conclusione dell'anno scolastico.

L'estensione normativa della clausola di salvaguardia dell'anno scolastico 2019-2020 rappresenta un passaggio ancor più rilevante se accompagnato dalla disapplicazione dei meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'ordinamento vigente in materia di ammissibilità della spesa in caso di percorsi finanziati su fondi comunitari, in particolare il POR FSE. Si richiama, al riguardo, che diversamente dalla scuola di Stato, l'IeFP è per buona parte sostenuta da risorse comunitarie, per le quali l'ammissibilità della spesa è definita a livello nazionale. Il Regolamento Comune sui fondi comunitari (1303/13) prevede che le norme sull'ammissibilità della spesa vengano emanate dallo Stato membro nel rispetto del quadro comunitario di riferimento. La norma in questione è il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 che dispone l'ammissibilità della spesa in funzione della erogazione del servizio, senza previsione di deroghe in caso di interruzioni o riduzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore come quella che stiamo fronteggiando.

Anche per questo la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha riproposto i medesimi emendamenti nella fase di conversione in legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*».

Merita infine di essere ricordata la DGR n. 408 del 31 marzo 2020, con la quale la Regione del Veneto ha messo a disposizione delle Scuole della formazione professionale un contributo pari a 1,2 milioni di euro finalizzato ad attivare progettualità che incrementino il tasso di adesione alla Formazione a Distanza (FAD) da parte del maggior numero di studenti possibile. Un intervento che consentirà, tra l'altro, l'acquisto di circa 2.500 device da cedere in comodato d'uso gratuito per andare incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie, in particolari condizioni di difficoltà.

Una particolare attenzione è inoltre stata posta alle attività formative erogate in modalità duale, avendo rilevato l'estrema difficoltà e, in alcuni casi l'impossibilità, a portare a termine l'esperienza formativa in azienda. Anche su questa tematica la Regione del Veneto si è sollecitamente attivata con i canali istituzionali e tecnici al fine di individuare soluzioni normative o amministrative ai vincoli attuali.

Ciò premesso, si ritiene necessario emanare delle Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 nell'IeFP, nei termini essenziali qui riassunti e meglio specificati in **Allegato A**, "Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a modifica delle indicazioni presenti nelle Direttive allegate alle varie Deliberazioni regionali che disciplinano le attività di IeFP in essere nel corrente anno scolastico e formativo:

- Deroga articolazione didattica,
- Formazione a distanza,
- Project work,
- Tirocinio curriculare e alternanza scuola lavoro,
- Frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini,
- Allievo formato,
- Recuperi,
- Deroga ai tempi dell'anno scolastico-formativo,
- Accertamento e valutazione degli apprendimenti,
- Prove d'esame,
- Gradimento,
- Indicazioni specifiche per il sistema duale.



In relazione ad alcune indicazioni proposte è stata preventivamente consultata l'Autorità di Audit POR FSE che ha definito le condizioni di esercizio finalizzate ad assicurare che l'attività formativa possa essere ricostruita e giustificata.

Si demanda al Direttore della Direzione Formazione Istruzione la definizione delle condizioni dell'erogazione, sia per quanto concerne il dettaglio operativo, sia per ragioni legate all'evoluzione della situazione. Alle Indicazioni regionali si attengono le scuole della formazione professionale e le istituzioni scolastiche in sussidiarietà, tenuto conto della specificità organizzativa del sistema.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;



- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
- la L. 28/03/2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- l’art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
- la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “*Il sistema educativo della Regione Veneto*”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull’accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008”;
- l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano



riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;

- il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- il Decreto ministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020;
- i Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 183 del 2/03/2020, n. 208 del 06/03/2020 e n. 257 del 12/03/2020;
- la DGR n. 408 del 31 marzo 2020 "Interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di riferimento. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f). Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, art. 2, comma 4, e s.m.i.";
- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare le Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di precisare che le stesse hanno validità esclusivamente per il corrente anno formativo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





Indicazioni regionali per la conclusione dell'Anno Formativo 2019/2020

Deroga articolazione didattica

Le attività formative vengono erogate in una logica di raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze in esito all'intero percorso, articolato su più annualità formative. Viene quindi autorizzata la deroga all'articolazione didattica e al rapporto tra formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base e formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP, al quadro orario e alla quantificazione del singolo monte ore previsto in fase progettuale per ogni Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) o intervento progettuale (con esclusione delle attività individuali accompagnamento orientamento personalizzazione /COI), fatto salvo quanto previsto dal D.M. 12/10/2015 per gli allievi in apprendistato.

Formazione a distanza

È consentita l'erogazione in modalità Formazione a Distanza – FAD delle attività formative precedentemente erogate in didattica frontale, con un modello misto, che preveda la possibilità di alternare momenti di erogazione del servizio online con altri in modalità offline, in modo da assicurare il massimo livello di sostenibilità della didattica. Per quanto non già disposto con i precedenti provvedimenti (tra cui i Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nn. 183 del 02/03/2020, 208 del 06/03/2020 e 257 del 12/03/2020, nonché la nota prot. n. 148635 del 7 aprile 2020), il Direttore della Direzione Formazione Istruzione provvede a definire le ulteriori condizioni dell'erogazione.

Project work

E' potenziata e autorizzata la modalità del project work anche in Formazione a Distanza –FAD, in sostituzione o integrazione dello stage/tirocinio curriculare, al fine di erogare attività finalizzate al raggiungimento delle abilità e conoscenze previste in correlazione alle competenze pratico professionali o trasversali anche in assenza di un'esperienza aziendale. Ciò consente di alternare momenti di studio e analisi desk con azioni maggiormente ergonomiche. Per quanto non già disposto con precedente nota del Direttore della Direzione Formazione Istruzione n. prot. 162979 del 21 aprile, lo stesso provvede a definire le ulteriori condizioni della erogazione.

Tirocinio curricolare e PTCO

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il relativo conseguimento in esito ai percorsi dei titoli previsti sono disciplinati dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dal D.M. 12/10/2015. La normativa citata prevede che gli studenti che interrompano il periodo di apprendistato siano ammessi alla conclusione del percorso formativo con le modalità previste per gli allievi in PCTO. Anche agli allievi in PCTO in modalità duale si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui alle presenti Indicazioni regionali.

Frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini

Le Direttive che regolano i percorsi di IeFP già consentono di autorizzare la deroga in caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso o ammissione all'esame.



cea0929e



L'eccezionalità e i gravi motivi registrati nell'Anno Formativo in corso, consentono di applicare la regola sopra indicata nelle modalità seguenti: l'allievo che abbia raggiunto almeno il 75% del monte ore del percorso svolto al 23 febbraio (data di adozione del DPCM n. 1 del 23 febbraio 2020) e/o almeno il 50% del monte a fine corso è ammissibile all'annualità successiva o all'esame.

Per gli allievi in apprendistato si applicano le disposizioni di cui al D.M. 12/10/2015, salvo modifiche ed integrazioni o note interpretative.

Allievo formato

Il contributo pubblico allievo per allievo formato viene riconosciuto in presenza di soggetto che abbia frequentato almeno la percentuale prevista per la frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini.

Recuperi

Le scuole della Formazione professionale o le istituzioni scolastiche che erogano attività di IeFP sono autorizzate ad erogare attività di recupero per allievi che, per caratteristiche personali e socio-economiche, si segnalano per una forte disomogeneità a livello di dotazione strumentale (PC, tablet, telefono cellulare). A tal proposito la scuola deve mettere a disposizione degli allievi le dotazioni acquisite anche grazie al contributo regionale straordinario disposto con DGR n. 408 del 31 marzo 2020. I disagi sofferti non devono essere causa di discriminazione e la valutazione finale deve tener conto della specifica oggettiva situazione.

Deroga ai tempi dell'anno scolastico-formativo

Al netto delle eventuali prove d'esame, le attività didattiche, anche in FAD, vengono erogate entro il 30 giugno 2020; le attività didattiche per i percorsi in sistema duale vengono erogate, anche in azienda, entro il 31 agosto 2020.

In ogni caso le attività devono concludersi con gli esami, ove previsti, entro un termine utile a consentire la frequenza all'annualità successiva o a percorsi successivi.

Il Direttore della Direzione Formazione Istruzione provvede a definire eventuali deroghe in funzione di specifiche e motivate esigenze.

Accertamento e valutazione degli apprendimenti

La valutazione delle attività didattiche costituisce un dovere da parte del docente ed un diritto da parte dello studente; essa costituisce infatti un elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, e di miglioramento degli obiettivi raggiungibili. Forme, metodi e strumenti di valutazione in itinere degli apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun insegnante in una logica di condivisione collegiale della singola scuola, specie in fase di valutazione conclusiva.

La valutazione degli apprendimenti nel corrente anno formativo deve considerare:

- la specificità e singolarità della situazione;
- il grado di continuità della didattica realizzata con FAD, project work e altre modalità non progettualmente previste;
- la specificità educativa dei soggetti con particolari condizioni personali (L. 104/92, DSA, BES e altri bisogni educativi non certificati, etc) o tecniche (dotazione di idonea strumentazione, connettività etc);
- le difficoltà tecnico organizzative e/o socio economica di alcuni soggetti e delle rispettive famiglie;
- la riduzione delle attività formative pratiche professionali in laboratorio o in azienda;
- il raggiungimento in esito all'intero ciclo formativo (triennale, quadriennale o annuale per i quarti anni) degli obiettivi formativi espressi in competenze culturali o tecnico professionali.

Le attività erogate nelle varie modalità previste devono assicurare la verificabilità dei progressi formativi degli allievi con la somministrazione di prove quali:



cea0929e



- test e temi;
- colloqui e interrogazioni, sia in forma individuale che di gruppo;
- progetti e project work;
- elaborati quali manufatti, capolavori, relazioni o documentazione tecnica, altri output professionali;
- altre modalità.

Si raccomanda che l'organo collegiale, chiamato a valutare i requisiti di ammissione alla annualità successiva o all'esame, nella sua attività di valutazione tenga in particolare conto anche i seguenti elementi:

- la specificità del corrente anno formativo,
- l'impegno del valutato, anche durante il periodo di attività non in presenza in sede o in azienda,
- il possibile recupero degli apprendimenti, anche in un momento successivo purché all'interno dell'intero ciclo formativo se pluriennale.

Sarà comunque possibile la non ammissione di soggetti che:

- non hanno raggiunto la percentuale di frequenza minima nei termini sopra indicati;
- hanno dimostrato condizioni di impegno e raggiungimento degli obiettivi formativi incompatibili con l'ammissione all'esame o all'annualità successiva.

Gli organi collegiali deliberano in presenza ma, ove le condizioni logistiche o personali non lo consentano, è ammessa la modalità telematica di videopresenza durante tutta l'attività di discussione e deliberazione; il verbale riporterà in calce la situazione ove necessario.

Prove d'esame

Le prove di esame per la qualifica o il diploma professionale devono essere adeguate alla specificità del corrente anno formativo.

Gli esami vengono svolti in modalità semplificata in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame; l'accesso degli allievi e del personale di supporto dovrà essere regolamentato ed effettuato in maniera da consentire le necessarie misure di igienizzazione.

Compatibilmente con l'ordinamento vigente al momento delle prove d'esame, viene confermata come modalità l'esame in presenza, articolato in una o più giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre ad esame. In ogni caso l'esame deve prevedere almeno un colloquio di accertamento delle competenze tecnico professionali e trasversali, anche con l'esposizione dei risultati del project work o con elaborati individuali in presenza o pre-elaborati in alcune fasi realizzative.

Le valutazioni da remoto sono comunque possibili in caso di accertata impossibilità alla presenza sia di ordine collettivo (es. disposizioni emergenziali, inidoneità della sede etc.) che personale (quarantena, attestazione sanitaria etc.). Nei casi di prova da remoto la scuola si accerta che il soggetto disponga di idonea strumentazione e collegamento o mette a disposizione la necessaria strumentazione.

La commissione esaminatrice è ridotta nel numero dei componenti. Viene garantita la terzietà della valutazione con la presidenza confermata a soggetto di nomina regionale e da 2 componenti interni, di cui un docente dell'area culturale di base ed uno dell'area professionalizzante. Al fine di agevolare le procedure d'esame la scuola può individuare altri 2 componenti con le stesse caratteristiche.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione provvede, con proprio atto, a definire le condizioni della erogazione nei termini utili ad una adeguata programmazione delle prove.

Gradimento

La somministrazione del questionario di gradimento è sospesa per il corrente anno formativo.

Indicazioni specifiche per il sistema duale

Preso atto della estrema difficoltà o, per alcuni comparti produttivi, della quasi impossibilità alla ripresa delle attività di formazione in azienda, specialmente in apprendistato, si proseguirà con lo sforzo per individuare nelle sedi competenti una soluzione normativa o amministrativa od organizzativa, che consenta di chiudere, preferibilmente entro il 31 agosto 2020, ma comunque entro il 2020 i corsi realizzati in modalità duale ed



cea0929e



in ogni caso prima dell'avvio dell'anno formativo 2020/2021, laddove si prevede un'annualità successiva (ad esempio, quarti anni o IFTS).

Si dispone pertanto di sospendere per l'Anno Formativo 2019/2020 le prescrizioni presenti nelle Direttive sulla IeFP in modalità duale relative a:

- Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti.
Per gli interventi formativi in conclusione nell'anno formativo in corso che non raggiungono la percentuale di apprendisti richiesta dalle direttive o, se maggiore, definita dal progetto finanziato, non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita dalle direttive stesse.
- Obbligo di 100 ore su base semestrale prevista per gli allievi in apprendistato.
Per le attività suddette non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico in caso di mancato raggiungimento di un numero di ore su base semestrale inferiore a 100 complessive per ogni contratto di apprendistato.



cea0929e

